

TAR Lazio, Sezione III Roma - Sentenza 08/08/2006 n. 6622
legge 109/94 Articoli 10, 8 - Codici 10.3, 8.3

Ai sensi dell'art. 17, lett. m), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., tra i requisiti di ordine generale necessari per conseguire la qualificazione rientra la "inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione". Se ne desume che le false dichiarazioni sui requisiti per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione sono un fatto di tale gravità da essere di per sé ostativo all'ottenimento dell'attestazione, a prescindere dal numero e dalla entità dei documenti falsi. Sicché, a fronte di documentazione di cui è stata accertata la falsità, e dunque preclusiva dell'ottenimento dell'attestazione, correttamente l'Autorità ha proceduto all'annullamento dell'attestazione medesima (si veda sul punto Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2005, n. 128). Ai fini dell'applicazione della norma in tema di requisiti di carattere generale per l'ottenimento dell'attestazione SOA, non è necessaria la sussistenza di un accertamento in sede penale del fatto oggetto di contestazione né la modifica della persona fisica dell'amministratore può incidere sulla imputabilità alla società degli atti compiuti da altri amministratori in epoca precedente. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nel sostenere, in analogia alla fattispecie che dà vita alla causa di esclusione dalle gare di cui all'art. 75, comma 1, lett. h) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., che la preclusione a riottenere la qualificazione in caso di falsità nelle dichiarazioni ha durata annuale e decorre dalla data dell'inserimento nel casellario della notizia circa l'avvenuta revoca dell'attestazione viziata (determinazioni n. 6/2004 e n. 1/2005) non introduce alcuna fattispecie sanzionatoria non prevista dalla legge, limitandosi, al contrario, a fissare un termine a favore delle imprese operanti sul mercato a fronte di una preclusione illimitata prevista dalla norma regolamentare.